

RISOLUZIONE N. 259/E



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 20 settembre 2007

OGGETTO: *Consulenza giuridica – Tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 – Certificazione dei corrispettivi relativi all’esercizio del bowling – Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE).*

QUESITO

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) chiede di conoscere se i corrispettivi relativi all’esercizio del bowling debbano essere certificati con i titoli di accesso emessi mediante gli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate ovvero attraverso gli scontrini fiscali.

La SIAE chiede di sapere, altresì, se ai fini dell’individuazione della modalità di certificazione dei predetti corrispettivi assuma rilevanza il momento di emissione della certificazione, che nel gioco del bowling avviene normalmente a gioco terminato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE

La SIAE ritiene che i corrispettivi relativi all’esercizio del gioco del bowling debbano essere certificati mediante i titoli di accesso emessi attraverso gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

La società istante ritiene, altresì, che ai fini del rilascio del titolo di accesso sia irrilevante che il predetto titolo venga emesso al momento dell’uscita dal locale, a gioco ultimato.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nell'individuare il presupposto oggettivo dell'imposta sugli intrattenimenti, opera un rinvio alla tariffa allegata al medesimo decreto.

Il punto n. 2 dell'anzidetta tariffa prevede espressamente, fra le attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti, il "*gioco del bowling*".

Il gioco del bowling è compreso, pertanto, fra le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640 del 1972 ed è assoggettato alla relativa imposta nonché al regime speciale IVA previsto dall'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, salvo opzione per il regime ordinario.

Per quanto riguarda l'obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi al gioco del bowling, con risoluzione n. 24 del 5 febbraio 2003 è stato chiarito che lo stesso "*deve essere assolto mediante l'emissione di titoli di accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato DPR n. 544*".

L'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, al quale la citata risoluzione n. 24 fa riferimento, prevede che "*per le prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, (...) e per le operazioni ad esse accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti, gli obblighi di certificazione dei corrispettivi sono assolti con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali (...), o biglietterie automatizzate (...)*".

Da quanto sopra discende che gli obblighi di certificazione dei corrispettivi relativi all'attività di bowling in esame devono essere assolti con il rilascio di titoli di accesso emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2004.

La norma recata dal citato articolo 1, comma 3, del DPR n. 544 prevede che il rilascio del titolo di accesso debba avvenire all'atto del pagamento del corrispettivo.

Ciò premesso, si osserva che la circostanza che il pagamento del corrispettivo venga effettuato successivamente alla fruizione della prestazione di intrattenimento non assume rilevanza al fine dell'assolvimento, da parte dell'organizzatore, dell'obbligo di certificazione mediante il titolo di accesso.

Pertanto, i corrispettivi relativi al gioco del bowling devono essere certificati, anche se corrisposti dal cliente al termine della fruizione dell'intrattenimento, con i menzionati titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.

La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.